

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5120

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 giugno 2004 (v. stampato Senato n. 982)

d'iniziativa della senatrice D'IPPOLITO VITALE

Istituzione dell'Ordine « Al merito del giornalismo italiano »

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 luglio 2004*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'Ordine « Al merito del giornalismo italiano » destinato a dare una particolare attestazione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, agli inviati speciali della stampa a diffusione nazionale morti, o che abbiano subito comprovati e gravi danni fisici o psicolo-

gici, che si siano comunque distinti per particolari meriti, nell'adempimento del proprio dovere in zone di guerra o in occasione di eventi calamitosi di grande rilevanza.

ART. 2.

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

ART. 3.

1. Gli insigniti, o i loro congiunti, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di conferimento dell'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.

ART. 4.

1. Le onorificenze di cui alla presente legge non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura che sono o saranno percepite dagli aventi diritto.

ART. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, emana con proprio decreto le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

